

REGOLAMENTO 30 marzo 2012, n. 4

Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della attività venatoria in Campania)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 14/02/2012;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 14 marzo 2012

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 Finalità

1. Con il presente regolamento la Regione Campania disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva immissione in natura di fauna selvatica in difficoltà, l'autorizzazione e il funzionamento degli appositi centri di recupero degli animali selvatici (CRAS), nonché le modalità di consegna e/o di segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati.

Art. 2 Segnalazione

1. Il ritrovamento di animali appartenenti a specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, è segnalato al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale e, secondo le modalità da questi statuite, ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti.
2. Le suddette autorità, d'intesa con competenti servizi veterinari delle ASL, provvedono:
 - a) al trasferimento degli animali bisognosi di cura presso un CRAS;
 - b) all'invio delle carcasse rinvenute morte al centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) al fine dell'accertamento autoptico per stabilire le cause di morte;
 - c) alla segnalazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti specie: lupo (*canis lupus*), lontra (*lutra lutra*)

gatto selvatico (*felix silvestris*), aquila reale (*aquila chrysaethos*), gufo reale (*bubo bubo*), falco pescatore (*pandion haliaetus*), grifone (*gyps fulvus*), capovaccaio (*neophron percnopterus*), lanario (*falco biarmicus*), cicogna nera (*ciconia nigra*), e delle altre specie che l'ISPRA riterrà opportuno integrare.

3. Con provvedimento di Giunta regionale, deliberato previa intesa con l'ISPRA, è aggiornata l'elencazione delle specie il cui decesso o il rinvenimento di carcasse è da comunicare all'ISPRA medesimo.

Art. 3

Centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) e Centri di recupero animali selvatici (CRAS)

1. I CRAS sono strutture pubbliche (dipartimenti scientifici delle Università) o private (associazioni venatorie, o associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell' Ambiente) aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura, o in strutture attrezzate per ospitare animali non più idonei al reinserimento in natura, gli esemplari di fauna selvatica.
2. E' consentito ai CRAS autorizzati presso i dipartimenti scientifici delle Università dotati di specifiche strutture di svolgere, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. Sugli esemplari di fauna selvatica idonei al reinserimento in natura tali attività didattiche non sono consentite.
3. Il CRIUV, istituito con deliberazione n. 1940 del 30 dicembre 2009, svolge attività di monitoraggio sulle patologie e sulle cause di morte della fauna sinantropica.

Art. 4

Autorizzazioni dei CRAS

1. I CRAS, per poter esercitare la propria attività, devono essere autorizzati dalla Giunta regionale della Campania, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).
2. I CRAS hanno finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di fauna selvatica feriti. Le autorizzazioni possono essere concesse ai dipartimenti scientifici delle Università, alle associazioni venatorie e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ed operanti in Campania.
3. Il rilascio della autorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la struttura sede del Centro deve possedere i requisiti funzionali e dimensionali previsti dall'articolo 5 e relativi al soccorso di primo e secondo livello per cui si richiede l'autorizzazione;
 - b) in ogni Centro è istituita una direzione sanitaria rimessa alla responsabilità di un medico veterinario;
 - c) ogni Centro deve dotarsi di voliere e tunnel di volo adeguati per capacità e conformazione alla riabilitazione della fauna ospitata;
 - d) ogni Centro si avvale di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero della fauna selvatica debitamente certificata.
4. L'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che richiede l'autorizzazione ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento, è trasmessa al Settore foreste caccia e pesca e deve contenere in triplice copia:
 - a) le generalità del direttore sanitario e del responsabile del Centro;
 - b) la documentazione attestante la disponibilità in capo al richiedente dei beni e delle strutture ove si intende ubicare il Centro;
 - c) i rilievi planimetrici del Centro per il quale è richiesta l'autorizzazione, firmati da uno o più professionisti competenti in materia, conformi alle disposizioni della vigente normativa sui lavori pubblici ed integrati con relazioni e schemi specifici per le attività da svolgere;
 - d) la documentazione attestante il rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali di cui al comma 3, lettere a) e c);
 - e) la documentazione attestante la conformità del Centro alle vigenti norme sanitarie ed edilizie;
 - f) un piano di gestione quinquennale e relativi costi;

- g) organigramma e generalità del personale impiegato e per ciascuno di essi i ruoli che verranno svolti e l'attestazione del possesso dei requisiti di esperienza biennale debitamente certificata;
 - h) attrezzature impiegate o da impiegare e relativa utilizzazione.
5. L'istruttoria della documentazione, preceduta dall'acquisizione del parere dell'ISPRA e delle valutazioni del settore veterinario regionale, può essere completata con il sopralluogo presso la sede operativa del Centro.
 6. L'autorizzazione non sostituisce eventuali ulteriori pareri, certificazioni, documenti valutativi ed autorizzativi eventualmente necessari alla realizzazione del progetto e per lo svolgimento delle relative attività.
 7. Ogni modifica strutturale del CRAS deve essere comunicata dal responsabile legale ai settori regionali competenti entro tre mesi dalla realizzazione della stessa.
 8. L'autorizzazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata in seguito a nuova istanza presentata dal legale rappresentante dell'ente titolare del Centro entro i tre mesi che precedono la scadenza.
 9. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il responsabile legale del CRAS trasmette al settore foreste caccia e pesca ed al settore veterinario una relazione annuale tecnico-contabile, redatta in forma schematica, corredata da rendicontazione degli eventuali fondi ricevuti dalla Regione Campania al 31 dicembre dell'anno precedente.
 10. Gli Enti che gestiscono i CRAS possono presentare istanza di autorizzazione anche per le strutture periferiche di supporto ai CRAS, di cui alla lettera c) dell'articolo 5.

Art. 5

Organizzazione del soccorso

1. Al fine di rendere il soccorso e il recupero della fauna selvatica più efficace e sicuro ai fini sanitari e del benessere animale è necessario organizzare una rete di collaborazione regionale delle strutture, distinguendo i CRAS sulla base del livello operativo di soccorso e prevedendo, inoltre, strutture per la riabilitazione collegate ai CRAS, non dotate di supporto sanitario. I CRAS, in relazione al livello di soccorso e le strutture a essi collegate devono essere dotati dei seguenti requisiti:

a) SOCCORSO DI PRIMO LIVELLO

- 1) Ogni CRAS di primo livello, deve essere dotato di struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve garantire la presenza di un addetto qualificato con comprovata esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, ed avere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- 1.1 un'area quarantena di isolamento, destinata all'accoglienza degli esemplari in attesa della visita veterinaria di primo soccorso;
- 1.2 un ambulatorio/locale dedicato alla clinica di primo soccorso e di armadi necessari alla conservazione dei medicinali e dell'attrezzatura medico-sanitaria;
- 1.3 un locale separato dal precedente in cui trova posto un frigorifero/congelatore per la conservazione, prima dello smaltimento, degli animali deceduti;
- 1.4 un ulteriore locale destinato alla idonea conservazione delle derrate alimentari;
- 1.5 un'area/stabulario dedicato alla degenza pre o post operatoria;
- 1.6 una zona con voliere /gabbie per la lunga degenza e la riabilitazione in cui sia garantita la massima tranquillità ai soggetti ospitati;
- 1.7 un'area dedicata all'educazione e visita del pubblico con voliere/gabbie di mantenimento per gli esemplari giudicati irrecuperabili e destinati alle attività didattiche.

Tutti i locali, fatta salva l'area dedicata alle attività didattiche, devono essere dotati di opportune schermature per evitare la vista dell'uomo e devono essere interdetti al pubblico.

La liberazione degli animali recuperati deve avvenire solo successivamente al marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'ISPRA.

b) SOCCORSO DI SECONDO LIVELLO

- 1) Ogni CRAS di secondo livello, deve essere dotato di struttura sanitaria diretta da un medico veterinario, deve garantire la presenza nella struttura di personale veterinario 24 ore su 24, la presenza per almeno 12 ore al giorno di un addetto qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, e disporre, oltre che dei requisiti strutturali per le

strutture in grado di erogare il soccorso di primo livello elencati al punto a), anche dei seguenti locali ed attrezzature:

- 1.1 struttura di pronto soccorso attiva sulle 24 ore;
- 1.2 diagnostica specialistica (rx, tac, indagini ecografiche, ematochimica);
- 1.3 chirurgia specialistica;
- 1.4 diagnostica cadaverica;
- 1.5 diagnostica delle malattie infettive anche finalizzata ai monitoraggi sanitari.

Le attività diagnostica cadaverica e delle malattie infettive deve essere espletata in raccordo con le AASSLL, il CRIUV e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

c) STRUTTURE PERIFERICHE

1) Ogni struttura periferica collegata ad un CRAS deve garantire la presenza di un operatore qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica ed avere i seguenti requisiti strutturali minimi:

- 1.1 gabbie di lungo degenza;
- 1.2 tunnel di volo;
- 1.3 recinti;
- 1.4 depositi attrezzi;
- 1.5 locale destinato alla idonea conservazione delle derrate alimentari.

Tali strutture, devono essere funzionali alle attività del CRAS di riferimento attraverso la sottoscrizione di appositi accordi funzionali.

Le informazioni ed i dati relativi alle attività dei CRAS e delle strutture relative periferiche devono essere raccolti in un idoneo sistema informativo in grado di interfacciarsi con la banca dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario al fine di condividere le informazioni con valenza sanitaria ed epidemiologica.

Art. 6

Struttura organizzativa dei CRAS e codice etico del personale

1. In ogni CRAS deve essere individuato un responsabile legale.
2. Ogni struttura deve essere diretta per gli aspetti sanitari da un direttore sanitario, laureato in medicina veterinaria e regolarmente iscritto all'albo professionale.
3. Le strutture funzionalmente collegate ai CRAS devono possedere un esperto qualificato con esperienza almeno annuale nel recupero di fauna selvatica certificata.
4. Sia il direttore sanitario che l'esperto qualificato devono essere indicate nell'atto autorizzativi del Centro.
5. Il responsabile legale del Centro è tenuto a:
 - a) provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico;
 - b) redigere e trasmettere alla Giunta regionale e all'Amministrazione provinciale entro il mese di gennaio dell'anno successivo la relazione annuale tecnico-contabile di cui all'articolo 5;
 - c) assicurare agli animali le migliori condizioni di benessere e salute ed il rispetto degli standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti;
 - d) promuovere ed incoraggiare il sostegno dell'opinione pubblica alle attività dei centri di recupero, attraverso la formazione continua di volontari e l'educazione dei visitatori promuovendo un comportamento responsabile nei confronti degli esseri viventi e la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'ambiente;
 - e) rispettare le ulteriori disposizioni previste dal provvedimento di autorizzazione.
6. Il direttore sanitario è responsabile della gestione sanitaria della struttura in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di benessere animale e di profilassi delle malattie infettive ed infestive. Sovrintende, altresì, alla corretta gestione delle attività clinico chirurgiche e diagnostiche a cura del personale sanitario, ivi compresa la redazione della cartella clinica e del referto di necropsia di cui agli allegati A e B al presente regolamento.
7. Il personale che opera in un CRAS deve adeguare il proprio comportamento ai seguenti principi:
 - a) impegnarsi per il raggiungimento di standard elevati nella cura degli animali ospitati attraverso la consapevolezza e la conoscenza del proprio ruolo, della propria professionalità e delle proprie responsabilità; effettuare con regolarità l'aggiornamento sulle tecniche di cura e riabilitazione nonché sul quadro normativo che regola la detenzione e la gestione sanitaria degli animali selvatici in cattività;

- b) agire con scrupolo ed attenzione, adoperandosi per la migliore qualità delle cure praticate agli animali;
- c) rispettare le leggi, le norme e i regolamenti provinciali, regionali e nazionali che regolano le attività connesse al recupero, alla cura e riabilitazione degli animali selvatici;
- d) adottare una condotta tale da assicurare per sé, per i collaboratori e per gli animali le condizioni di sicurezza previste dalla normativa, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e antinfortunistiche vigenti in materia e delle norme relative al benessere degli animali ospitati e di cui si è responsabili;
- e) operare sulla base di principi biologici affermati, associandovi un'appropriata etica conservazionistica.

Art. 7 Anagrafe dei CRAS

1. Presso il Settore caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura della Regione Campania è istituita l'anagrafe dei CRAS in cui, per ognuno di essi, sono indicati il livello operativo di cui all'articolo 5, la tipologia, l'ubicazione, il responsabile legale ed il direttore sanitario con i relativi dati anagrafici, le specie ricoverabili e le attività autorizzate.
2. L'elenco dei CRAS, con l'esclusione dei dati sensibili relativi al responsabile legale ed al direttore sanitario, viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Campania.

Art. 8 Registrazione degli esemplari

1. Il CRAS deve essere munito di un registro di carico e scarico appositamente redatto a cura del responsabile legale del centro, vidimato dall'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL competente per territorio, ai fini del controllo della detenzione e dei movimenti degli animali, nel quale devono essere riportati per ogni animale ricoverato, compresi quelli detenuti presso le strutture periferiche collegate di cui alla lettera c) dell'articolo 5, almeno i seguenti dati:
 - a) numero progressivo di identificazione del soggetto;
 - b) data arrivo;
 - c) dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso);
 - d) motivo del ricovero;
 - e) dati anagrafici della persona che consegna l'animale;
 - f) località di ritrovamento;
 - g) destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia);
 - h) rapporto sulle eventuali attività di pronto soccorso (all. A);
 - i) rapporto sulle eventuali cure e sulla degenza (all. A);
 - j) rapporto sull'eventuale trasferimento e luogo del trasferimento (all. A);
 - k) data, località e modalità di liberazione;
 - l) numero identificazione ISPRA;
 - m) data e causa dell'eventuale decesso;
 - n) modalità e luogo di smaltimento dei resti (all. B).
2. I dati sopra riportati devono essere raccolti e gestiti con sistemi informatici e attraverso una modulistica appropriata.

Art. 9 Controllo sanitario

1. L'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL territorialmente competente, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria e delle norme sul benessere e protezione degli animali, sulla farmacovigilanza e farmacosorveglianza ed ogni altra norma pertinente, esercita funzioni di vigilanza e controllo sui CRAS e sulle strutture ad essi collegate.
2. Il controllo degli esemplari in degenza deve essere finalizzato anche al controllo delle malattie trasmissibili per la tutela delle specie selvatiche e degli operatori del CRAS, con particolare riferimento al monitoraggio di agenti patogeni responsabili di malattie anche ad impatto zoonosico.

3. Il monitoraggio sanitario deve comprendere anche gli esemplari rinvenuti morti o deceduti all'interno della struttura del CRAS, con particolare riferimento alle patologie proprie di specie e quelle a carattere zoonosico.
4. Le carcasse vanno inviate, tramite l'ASL competente, al CRIUV o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.
5. I servizi veterinari delle ASL competenti possono consentire, esclusivamente per casi opportunamente motivati, la consegna degli animali deceduti all'ISPRA, ad Istituti universitari, ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, ai Musei ed agli Enti Parco ognuno per la parte riguardante i propri compiti istituzionali, previo accertamento delle cause di morte presso il CRIUV o all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Art 10

Tempo di permanenza degli animali nei CRAS

1. La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro reimmissione in natura, che deve aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico e nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita selvatica.
2. Le operazioni di reimmissione in natura vanno effettuate solo quando l'esemplare sia perfettamente recuperato e in grado di procurarsi autonomamente il cibo, previa certificazione del direttore sanitario del CRAS da farsi entro tre mesi dalla data del ricovero.
3. Onde consentire una detenzione etica e corretta della fauna selvatica irrecuperabile, così come previsto dalla normativa vigente, purché le funzioni vitali non risultino seriamente compromesse ed il mantenimento in vita non determini grave sofferenza per l'animale, questo è trasferito in idonee strutture che garantiscano condizioni di tranquillità e benessere psico-fisico come strutture presenti presso gli Enti parchi nazionali o regionali, oasi e riserve, centro fauna selvatica (CFS) o presso oasi gestite da associazioni riconosciute.
4. Solo nei casi di completa compromissione delle funzioni vitali dell'esemplare, nel rispetto della normativa vigente, è praticabile l'eutanasia.
5. L'animale va liberato in ambienti idonei alle caratteristiche etologiche della specie e di preferenza nei luoghi di ritrovamento, se non sussistono motivazioni ostative. Particolare attenzione va dedicata alla liberazione di animali nel periodo riproduttivo, al fine di evitare competizioni con le coppie selvatiche in riproduzione in quel territorio e stress da aggressività tra i maschi.
6. Per la liberazione degli uccelli il CRAS deve essere supportato da un inanellatore autorizzato dalla Regione Campania e in possesso del brevetto "A" rilasciato dall'ISPRA. Prima della liberazione ad ogni esemplare di uccello vanno rilevati i dati biometrici ed applicato un anello ISPRA. Le liberazioni degli uccelli avvengono tenendo conto della fenologia delle singole specie nel territorio della Regione Campania e dell'Italia meridionale più in generale.
7. Le operazioni di liberazione possono essere pubbliche solo in caso di specie tolleranti la presenza umana. Nel caso di liberazione pubblica i presenti devono essere preventivamente istruiti in merito al comportamento da adottare ed alla necessità di non arrecare alcun disturbo all'atto della liberazione. In tutti i casi la liberazione deve avvenire in condizioni di silenzio e con i presenti, non addetti alle operazioni, distanti almeno 20 metri dall'animale.

Art. 11

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata:
 - a) ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti per le attività relative alle competenze medico veterinarie ed al benessere animale;
 - b) ai soggetti individuati dall'articolo 28 della legge regionale 8/1996 per le attività relative agli aspetti faunistico-venatori.

Art. 12

Oneri economici

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle disponibilità appostate sul capitolo pertinente di spesa della U.P.B. 1.74.177 del bilancio dell'esercizio corrispondente, a definire i criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai CRAS autorizzati, tenendo conto delle capacità tecnico organizzativa

in relazione al livello operativo di organizzazione del soccorso di cui all'articolo 5 e della capacità operativa dimostrata in ragione del numero di animali accolto, assistito e reimpresso in natura.

Art. 13
Formazione

1. I CRAS promuovono ed attuano programmi di aggiornamento continuativo del personale in essi operante. Inoltre, svolgono corsi destinati a tutti gli operatori coinvolti nella filiera del recupero, soccorso, gestione e reimmissione degli animali selvatici rinvenuti in natura.

Art. 14
Trasferimenti tra CRAS

1. I CRAS di secondo livello sono tenuti a garantire il trasferimento degli animali tra i CRAS e le altre strutture riabilitative individuate, munendosi di autoveicolo attrezzato allo scopo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

AII.A

		SINANTROPI FAUNA SELVATICA
--	--	---------------------------------------

CARTELLA CLINICA _____**N° Reg. Accettazione** _____ **Voliera n°** _____

<i>Data ingresso</i> _____/_____/_____
<i>Specie (nome comune)</i> _____
<i>Sesso</i> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>età:</i> giovane <input type="checkbox"/> subadulto <input type="checkbox"/> adulto <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Da riempirsi a cura della persona o ente che ha conferito l'animale

<i>Nome</i> _____ <i>Cognome</i> _____
<i>Ente o Ass.</i> _____ <i>via</i> _____ <i>cap</i> _____
<i>Comune</i> _____ <i>Prov.</i> _____ <i>Tel.</i> _____
<i>Caratteristiche ambientali del ritrovamento:</i>
<i>Provenienza: Comune</i> _____ <i>Via</i> _____
<i>campagna</i> <input type="checkbox"/> <i>bosco</i> <input type="checkbox"/> <i>strada</i> <input type="checkbox"/> <i>periferia</i> <input type="checkbox"/> <i>altro</i> _____
<i>note</i> _____
<i>E' stato somministrato qualcosa all'animale?</i> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<i>Cosa</i> _____

MICROCHIP

Sez. A: ESAME CLINICO

Stato di nutrizione: cachettico/sottopeso/normale/soprappeso/

stato di idratazione: disidratato/lievemente disidratato/normale

stato del sensorio: non reattivo/reattivo/vigile/vivace

temperatura corporea °C _____

Aspetto delle feci _____

cute/ piumaggio: normale/ note _____

Ectoparassiti: assenti/presenti _____

occhi: normali/note _____

narici: libere/note _____

becco/cavità orale: normale/note _____

apparato respiratorio: normale/ note: _____

Addome : normale/note: _____

sistema nervoso : funzionalità nella norma/note: _____

sistema muscolo-scheletrico: funzionalità nella norma/note: _____

Ferite/traumi visibili: nessuno/note: _____

Terapia Prescritta _____

Data.....

Firma del medico veterinario _____

Esame coprologico _____

Peso

Data												
Peso												

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

RX _____ *data* _____

ESITO _____

TAC _____ *data* _____

ESITO _____

SEZIONE CHIRURGICA

DATA _____

INTERVENTO: _____

OPERATORI: _____

ANESTESIA: _____

DESCRIZIONE: _____

AII. B

REFERTO DI NECROSCOPIA

scheda n.

DATI DEL VOLATILE	
Data	____/____/____
Specie
Contrassegno (anello, marchio, etc)
Maschio <input type="checkbox"/> Femmina <input type="checkbox"/> Giovane <input type="checkbox"/> Adulto <input type="checkbox"/>	
Località ritrovamento
Data del ricovero	____/____/____
Data della morte	____/____/____
Causa presumibile di morte
Firma del compilatore _____	

ANAMNESI	
Sintomatologia presentata
.....
.....
Diagnosi clinica
.....
.....
Carcassa sottoposta a congelamento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

ESAME ESTERNO DELLA CARCASSA	
Stato di conservazione: Buono <input type="checkbox"/> Iniziale stato di putrefazione <input type="checkbox"/> Avanzato stato di putrefazione	
Stato di nutrizione Ottimo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Mediocre <input type="checkbox"/> Scarso <input type="checkbox"/>	
Stato del piumaggio
Ectoparassiti SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Cute e annessi
Esame della cloaca
Muscoli pettorali e della coscia

ESAME NECROSCOPICO

Seni infraorbitali.....
Faringe e cavo orale.....
Laringe e trachea.....
Sacchi aerei.....
Cuore e pericardio
Fegato
Milza
Stomaco ghiandolare
Stomaco muscolare
Intestino
Peritoneo.....
Ovario.....
Ovidutto.....
Reni.....
Meningi
Encefalo

Note.....
.....
.....

DIAGNOSI:

.....
.....
.....
.....

PRELIEVI PER LE INDAGINI PARASSITOLOGICHE

Prelevato campione parassitologico SI NO

Campione prelevato:

_____ campione N° Esito

_____ campione N° Esito

PRELIEVI PER LE INDAGINI MICROBIOLOGICHE

Esame batteriologico (B) SI NO Esame virologico (V) SI NO

Campione prelevato:

- _____ campione N° Esito
- _____ campione N° Esito
- _____ campione N° Esito
- _____ campione N° Esito

PRELIEVI PER LE INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Prelevato campione SI NO

Campione prelevato:

- fegato campione N° Esito.....
- rene campione N° Esito
- muscolo campione N° Esito
- tessuto adiposo (sottocutaneo) campione N° Esito
- _____ campione N° Esito

DATA _____

FIRMA

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 3.

Comma 3.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 1940: "Istituzione Centro di Riferimento Regionale per l'igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)".

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Articolo 4: "Cattura temporanea e inanellamento".

Comma 6: "6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà".

Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania".

Articolo 5: "Centri di recupero della fauna selvatica".

"1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza l'istituzione di Centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse ai dipartimenti scientifici delle Università, alle Associazioni venatorie e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti in Campania.

2. I requisiti tecnici e scientifici necessari per l'istituzione di un Centro di recupero della fauna selvatica, sono:

a) una struttura medico-veterinaria in grado di far fronte anche a difficili patologie e diretta da un medico veterinario;

b) voliere di misura adeguata per la riabilitazione degli animali costruite con particolari materiali in grado di evitare la vista dell'uomo;

c) disponibilità di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, certificata da altri centri autorizzati già operanti.

3. La Giunta regionale autorizza l'istituzione dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, previo accertamento dei suddetti requisiti, e con propria delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versarsi annualmente all'inizio della stagione venatoria.

4. I Centri di recupero della fauna selvatica faranno pervenire annualmente alla Giunta regionale e all'Amministrazione provinciale, nel cui territorio ricade il centro, dettagliate relazioni sulle attività svolte.

5. Le relazioni dovranno essere portate a conoscenza dei comitati provinciali e regionali della caccia. La mancata presentazione di dette relazioni comporta la revoca dell'autorizzazione. Per la

liberazione degli animali recuperati è necessario il marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'I.N.F.S.”.

Note all'articolo 11.

Comma 1, lettera b).

Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 già citata nella nota all'articolo 4.

Articolo 28: “Vigilanza venatoria”.

- “1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che vi provvedono:
- a) a mezzo dei propri agenti. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 20, nonché armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65. Gli agenti di vigilanza dipendenti dalla Regione Campania svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse qualifiche degli agenti dipendenti dagli Enti delegati;
 - b) delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle quali è consentito portare durante il servizio le armi da caccia di cui all'art. 20 con munizione intera nonché utensili da punta e taglio atti alle esigenze di servizio.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Con provvedimento della Giunta regionale verrà disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato praticare la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. La Regione Campania e le Amministrazioni provinciali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie venatorie volontarie. I corsi possono anche essere organizzati dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.
7. Le Amministrazioni provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste fornendo ogni tipo di assistenza e consulenza.
8. La Giunta regionale, può concedere ad Enti ed Associazioni venatorie, ad Enti ed Associazioni protezionistiche contributi fino al 50% della spesa per corsi di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza.
9. La Commissione regionale di cui al precedente comma 4 è costituita da:
- a) l'assessore regionale alla caccia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) un esperto in discipline naturalistiche designato dal Dipartimento di zoologia dell'Università Federico II di Napoli;

- c) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Giunta regionale;
 - d) da 2 dipendenti regionali con qualifica non inferiore a funzionario dell'Area G.C. sviluppo attività Settore Primario, di cui uno del Servizio caccia e pesca, designati dall'Assessore competente;
 - e) un componente in rappresentanza delle Associazioni venatorie designato dal C.T.F.V.R.;
 - f) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole designato dal C.T.F.V.R.;
 - g) un rappresentante delle Associazioni protezionistiche designato dal C.T.F.V.R.;
 - h) un dipendente regionale - con funzione di segretario - designato dall'assessore regionale competente per la caccia.
10. La Commissione regionale, di cui al comma precedente è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa acquisizione delle designazioni come innanzi indicato.
11. La Commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.
12. La Commissione si riunisce presso l'Assessorato all'Agricoltura ogni qualvolta vi siano almeno dodici richieste di esame. La domanda di partecipazione all'esame va inoltrata dall'Associazione cui l'aspirante agente appartiene al Settore regionale foreste caccia e pesca.
13. I cittadini in possesso, a norma del testo unico della legge di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al precedente comma 4”.